

GIOVANNI VIRGA

Eliminata l'alea della notifica per posta

Sacrosanta e pienamente condivisibile è la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, con la quale la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale si intende perfezionata, per il richiedente la notifica, dalla data in cui quest'ultimo ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non già da quella in cui l'atto è pervenuto al destinatario.

Si è fatta così giustizia non solo di una palese disparità di trattamento tra la disciplina prevista per le notifiche degli atti giudiziari e la disciplina prevista per i ricorsi amministrativi e quelli tributari, ma soprattutto di un sistema particolarmente penalizzante per i soggetti agenti e, segnatamente, per coloro che, per fare valere in giudizio le proprie posizioni giuridiche attive, sono sottoposti a ristretti termini di decadenza.

Prima della pronuncia della Corte, il "rischio" della notifica per posta ricadeva integralmente su tali soggetti, nonostante che, dopo la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essi non fossero in grado di controllare gli eventi successivi (si fa riferimento agli eventuali ritardi dell'ufficiale giudiziario nella spedizione del plico, ai quali, per la verità, si cercava irrujalmente di ovviare, nei casi più urgenti, chiedendo all'ufficiale giudiziario di provvedere in sua vece alla spedizione e, soprattutto, ai probabili ritardi del servizio postale).

La sentenza era già nell'aria e non giunge inattesa, specie dopo che la Corte Costituzionale, con ordinanza 27 luglio 2001 n. 322 (di cui era stato redattore lo stesso Cons. Marini), pubblicata in questa *Rivista*, aveva in un primo tempo dichiarato inammissibile la questione.

L'inammissibilità della questione era stata infatti dichiarata sotto il profilo che la Corte di Cassazione remittente non aveva «assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».

Con questa prima pronuncia, quindi, la Corte aveva ventilato la possibilità di dare all'art. 149 c.p.c. una interpretazione costituzionalmente corretta, ritenendo cioè che il momento di perfezionamento delle notifiche per posta coincide con la data di consegna dell'atto da notificare.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del Giudice delle leggi era divenuta quasi inevitabile, dopo che la Corte di Cassazione, reinvestita della questione, con ordinanza 2 febbraio 2002 n. 1390 aveva nuovamente sollevato q.l.c., rilevando che l'unica interpretazione possibile dell'articolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dall'articolo 149 c.p.c., era quella di ritenere che l'efficacia delle notifica effettuata mediante il servizio postale decorreva dalla data di ricezione dell'atto.

Aveva infatti rilevato la Corte di Cassazione, nel sollevare nuovamente la questione, che il testo dell'articolo 4, comma 3, legge 890/82, richiamato dall'articolo 149 c.p.c., «non lascia spazi interpretativi», stante il suo chiaro tenore letterale, che espressamente stabilisce: «l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione»; «in tal modo l'utilizzo della procedura prevista dall'articolo 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, l'esercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalità a suo carico previste dall'articolo 149 c.p.c. e dalla legge 890/82 e restando non di meno esposto dalla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia».

La questione è stata dichiarata fondata dalla Corte facendo riferimento alla [sentenza 3 marzo 1994 n. 69](#).

Con questa sentenza il Giudice delle leggi aveva avuto modo di affermare in precedenza, in tema di notificazioni all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che «le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante».

Principio questo che, secondo la Corte, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere riconosciuti - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta *in toto* al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Vengono superati in tal modo tutti gli inconvenienti e le rigidità di un sistema nel quale, come già osservato, i rischi della notifica ricadevano sul richiedente la notifica per posta, quasi che l'utilizzo di tale sistema di notifica fosse una "colpa" del richiedente.

Non a caso il Consiglio di Stato in passato, proprio in considerazione della "aleatorietà" della notifica per posta, si era spinto al punto di riconoscere il beneficio della rimessione in termine per errore scusabile solo nel caso di notifica diretta, ma non nel caso in cui fosse stato utilizzato il sistema di notifica per posta.

Con sentenza dell'Adunanza Plenaria [14 febbraio 2001 n. 2](#), pubblicata in questa *Rivista*, era stato infatti affermato che il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile è applicabile solo nelle ipotesi di notificazioni eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, con le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; nel caso, invece, di tardiva notificazione a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 codice procedura civile, «deve negarsi la concessione del beneficio dell'errore scusabile, atteso che tale forma di notificazione - notoriamente aleatoria in ragione dei frequenti disguidi e ritardi che caratterizzano il servizio postale - può essere sostituita da altre forme di notificazione da eseguirsi di persona dall'agente notificatore, in grado di fornire al ricorrente la certezza dell'avvenuto adempimento di tale formalità processuale prima della scadenza del termine».

Non si considerava tuttavia che la notifica per posta non è quasi mai una libera scelta del richiedente, ma una necessità difficilmente evitabile, dovuta alla distanza che intercorre spesso tra ufficio giudiziario al quale compete effettuare la notifica e residenza o domicilio del destinatario della notifica.

Anche recentemente la Sez. VI del Consiglio di Stato, con [sentenza 7 agosto 2002 n. 4125](#), pubblicata in questa *Rivista*, aveva ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; in tale quadro, era stato affermato che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa,

sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita e che, pertanto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento in giudizio comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione.

Da oggi in poi (o meglio, dalla data di pubblicazione della sentenza n. 477/2002 nella G.U., in poi) il "rischio" della notifica per posta non ricadrà più sui richiedenti, dato che *expressis verbis* è stato riconosciuto che la notifica per costoro si considera perfezionata al momento in cui l'atto da notificare è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario.

Ciò significa in particolare che, ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi, la notifica per posta si intende eseguita nel momento in cui l'atto da notificare è stato introitato dall'ufficiale giudiziario. Non significa anche che l'interessato si può ormai disinteressare dell'esito della notifica per posta, dato che il deposito della cartolina di ricevimento continuerà a costituire la prova dell'esistenza dell'avvenuta notifica, dovendosi in proposito distinguere tra *perfezionamento della notifica* (che si realizza per il richiedente al momento della presentazione dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario) ed *esistenza della notifica* (o meglio, prova della sua esistenza, che si realizza solo mediante il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento).

Rimane a questo punto da chiarire il significato e la portata della precisazione contenuta nella sentenza in rassegna, secondo cui rimane fermo il principio in base al quale, per il soggetto destinatario, la notifica produrrà effetti solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Con precipuo riferimento al processo amministrativo, ciò significa che dalla data di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, cominceranno a decorrere i vari termini che sono previsti nei suoi confronti (ad es. da tale data comincerà a decorrere il termine previsto per la costituzione dell'Amministrazione resistente e dei controinteressati o per la proposizione da parte di questi ultimi del ricorso incidentale; dalla stessa data, nel caso di notifica di una sentenza od ordinanza, inizierà a decorrere il termine per la proposizione appello).

La precisazione, peraltro, non sembra superflua e vale a ribadire che il principio affermato con la sentenza in rassegna riguarda esclusivamente il momento in cui la notifica si considera perfezionata nei riguardi del richiedente, non potendosi ovviamente applicare eguale regola al destinatario, nei cui confronti l'atto comincerà a produrre effetti nel momento stesso in cui l'atto è stato da questi conosciuto, essendo pervenuto presso la sua residenza o domicilio (o comunque, nel caso di notifica ad irreperibili, si sono verificate tutte le condizioni in atto previste perché si realizzzi nei confronti di questi ultimi la conoscenza legale dell'atto).

Documenti correlati:

[CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - Ordinanza 2 febbraio 2002 n. 1390](#) (che aveva sollevato la q.l.c.), con ampia nota di richiami.

[CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 27 luglio 2001 n. 322](#) (che aveva in un primo tempo dichiarato inammissibile la questione).

[CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 9 maggio 2001 n. 119](#) (che aveva dichiarato manifestamente infondata la q.l.c. delle norme che prevedono un termine di 10 giorni per l'acquisizione dell'efficacia della notifica mediante posta nel caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle altre persone abilitate a ricevere l'atto da notificare).

[CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 settembre 1998 n. 346](#) (con cui erano state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme che regolano la notifica degli atti mediante servizio postale, nella parte in cui, in caso di temporanea assenza e/o

rifiuto del destinatario, ovvero di mancanza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non prevedono che dell'avvenuta notifica si debba dare avviso al destinatario con raccomandata con ricevuta di ritorno, così come invece previsto dall'art. 140 c.p.c. per la notifica ad irreperibili effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario); v. anche il forum [La notifica per posta ad irreperibili può divenire una trappola ?](#)

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 marzo 1994 n. 69 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) - (link a *Consulta on line*)

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 14 febbraio 2001 n. 2 (secondo cui il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile è applicabile solo nelle ipotesi di notificazioni eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario o dal messo notificatore, con le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile; nel caso, invece, di tardiva notificazione a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 codice procedura civile, "deve negarsi la concessione del beneficio dell'errore scusabile, atteso che tale forma di notificazione - notoriamente aleatoria in ragione dei frequenti disguidi e ritardi che caratterizzano il servizio postale - può essere sostituita da altre forme di notificazione da eseguirsi di persona dall'agente notificatore, in grado di fornire al ricorrente la certezza dell'avvenuto adempimento di tale formalità processuale prima della scadenza del termine").

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 7 agosto 2002 n. 4125 (secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; in tale quadro, l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita: la mancata produzione dell'avviso di ricevimento in giudizio, pertanto, comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può essere disposta la rinnovazione), con commento di G. VIRGA.